



ORDINES

Per un sapere interdisciplinare sulle istituzioni europee

ISSN 2421-0730

NUMERO 1 – GIUGNO 2023

LEONARDO PIERINI

I migranti ambientali e climatici: inquadramento del fenomeno e tutela dei diritti umani

ABSTRACT - This paper proposes a reflection about the phenomenon of migrations related to environmental or climatic reasons, and which is the object of growing attention in the scientific-academic debate mainly due to its evident and constant expansion in quantitative terms in contemporary society. After an initial statistical overview of the phenomenon, the paper focuses on the forms of recognition of the legal subjectivity of the environmental and climatic migrant, proposing an inclusion of the figure, and the related protection's needs, within the legal-philosophical category of "vulnerability", understood here in a situated perspective, and, therefore, valuing the jurisdictional moment in the work of making the protection of human rights concrete.

KEYWORDS - climate change - environmental migrants - vulnerability - human rights - right to asylum

LEONARDO PIERINI*

**I migranti ambientali e climatici:
inquadramento del fenomeno e tutela dei diritti umani****

SOMMARIO: *Premessa – 1. Le migrazioni per cause ambientali e climatiche. Un inquadramento statistico – 2. I migranti ambientali e climatici tra problemi definitivi e assenza di riconoscimento normativo – 3. Verso il riconoscimento della figura del migrante ambientale e climatico: il caso Teitiota e l’Ordinanza 5022/2021 della Corte di Cassazione – 4. Diritto e vulnerabilità: la concretizzazione dei diritti umani nel momento giurisdizionale – 5. Il valore della tutela giurisdizionale dei migranti ambientali e climatici*

Premessa

La correlazione tra cambiamenti climatici e fenomeni migratori è un dato storicamente consolidato: da sempre, individui e gruppi si spostano in conseguenza di disastri improvvisi o di progressivi mutamenti che rendono l’ambiente circostante incompatibile con le condizioni minime di sopravvivenza.

La rapida evoluzione odierna dei cambiamenti climatici fornisce, tuttavia, al fenomeno delle migrazioni a essi connesso caratteri di gravità e di globalità del tutto innovativi. Essi necessitano, quindi, di un’attenta e tempestiva analisi, dal momento che, secondo le più recenti stime, le migrazioni per motivi climatici saranno un tratto caratteristico della vicenda umana nei prossimi decenni.

* Assegnista di ricerca presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.

** Contributo sottoposto a valutazione anonima.

La stesura di questo contributo è strettamente collegata alle attività dell’Osservatorio migranti del CRID – Centro di Ricerca Interdipartimentale su discriminazioni e vulnerabilità istituito presso il Dip. di Giurisprudenza dell’Univ. di Modena e Reggio E. – Unimore ed è maturata nell’ambito del Progetto FAR mission oriented 2021-2023 *Le “seconde generazioni”: un approccio interdisciplinare tra forme di discriminazione e pratiche di inclusione* coordinato dal Prof. Thomas Casadei, Direttore del CRID e finanziato dalla Fondazione di Modena.

Una prima elaborazione di alcune tesi sviluppate nel testo è scaturita dal Seminario “Il diritto al clima. Il ruolo dei diritti nei contenziosi climatici europei” tenuto, in data 20 ottobre 2022, dal Prof. Attilio Pisanò presso il Dip. di Giurisprudenza dell’Univ. di Modena e Reggio E. – Unimore all’interno del menzionato Progetto FAR e del Laboratorio di formazione giuridica “Verso la Legal Clinic”.

Ringrazio il Prof. Gianfrancesco Zanetti, il Prof. Thomas Casadei e la Prof.ssa Rosaria Piroso per il supporto e gli stimoli forniti, necessari per la riflessione sul fenomeno oggetto del presente contributo

Entro una prospettiva giuridica, il fenomeno in esame si connette al tema dell'estensione delle modalità di tutela dei diritti umani, in particolare di quella peculiare categoria di diritti individuabile nella garanzia di forme di protezione per i soggetti migranti¹.

Nel presente contributo forniremo, in primo luogo, un quadro sia del fenomeno statistico delle migrazioni per cause ambientali sia delle relative problematiche di definizione giuridica che esso incontra. In secondo luogo, analizzeremo le forme di riconoscimento che tale categoria di migranti ha recentemente riscontrato a livello giurisdizionale. Infine, in terzo luogo, tenteremo di inquadrare queste modalità di tutela all'interno di una prospettiva giusfilosofica fondata sulla valorizzazione della condizione di vulnerabilità e, dunque, sull'attenzione alle dinamiche di passaggio dalla generalità e universalità della tutela normativa dei diritti umani alla concretezza delle forme di protezione di livello giurisdizionale.

1. *Le migrazioni per cause ambientali e climatiche. Un inquadramento statistico*

Secondo i dati dell'Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC) nel 2021 i disastri ambientali hanno provocato complessivamente 23,7 milioni di sfollati interni². Più specificamente, all'interno di questa categoria, 22,3 milioni di individui sono stati costretti a lasciare il proprio

¹ Una riflessione centrale sul tema della connessione tra diritti umani e cambiamento climatico è stata recentemente avanzata nel volume A. PISANÒ, *Il diritto al clima. Il ruolo dei diritti nei contenziosi climatici europei*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2022. Nell'opera, che fornisce un quadro completo e sistematico sul tema della *climate litigation* a livello globale, il Prof. Pisanò pone una particolare attenzione sulle modalità di riconoscimento e tutela del diritto al clima che si sviluppano dal basso (secondo un processo *bottom-up*) e a livello giurisprudenziale (si veda, nello specifico, *ivi*, pp. 76-103). Come vedremo, tali profili forniscono una chiave di lettura utile anche per la riflessione sulle modalità di tutela dei diritti della particolare categoria dei migranti ambientali e climatici.

² L'Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC) è la più importante organizzazione a livello internazionale nella registrazione dei dati sui fenomeni di sfollamento interno. Per "sfollamento interno", nella definizione fornita proprio dall'IDMC, si intende ogni "movimento forzato di persone entro i confini del loro paese registrato durante l'anno". I dati registrati dall'organizzazione vengono annualmente resi accessibili in un report, consultabile, per l'anno 2021, all'indirizzo <https://www.internal-displacement.org/global-report/grid2022/> e, per l'anno 2022, all'indirizzo <https://www.internal-displacement.org/global-report/grid2023>.

contesto di vita a causa di eventi ambientali collegati al clima³. Ancora secondo tale rapporto, il numero degli individui costretti a lasciare le proprie abitazioni a causa di mutamenti climatici è di gran lunga superiore a quello degli sfollati per motivi di conflitti e violenze, il quale si attesta a 14,4 milioni di persone. Una buona parte di questi spostamenti, stimata al 31 dicembre 2021 in 5,9 milioni di individui (*IDPs – internally displaced people*), si stabilizza nel nuovo contesto di destinazione.

I dati relativi al 2022, resi disponibili recentemente dall'IDMC⁴, evidenziano una crescita del fenomeno rispetto all'anno precedente: sono, infatti, 32,6 milioni gli sfollati interni e, tra questi, 7,4 milioni coloro che mutano stabilmente il proprio ambiente di vita.

Analizzando i numeri sotto un profilo geografico, l'IDMC evidenzia che quasi l'80% degli sfollati interni causati da disastri ambientali è collocato nelle regioni asiatiche e pacifiche: questi territori sono, infatti, spesso colpiti da cicloni tropicali, piogge monsoniche e inondazioni⁵.

Da molti anni i numeri relativi agli spostamenti interni per ragioni ambientali sono in crescita. Accanto ai movimenti dovuti a eventi improvvisi quali tempeste e inondazioni, conoscono una progressione crescente anche gli spostamenti causati da fenomeni a insorgenza lenta quali la siccità e la desertificazione di territori⁶.

Invero, con riferimento al fenomeno delle migrazioni ambientali o climatiche, in particolare per i conseguenti risvolti giuridici, è necessario tenere presente la distinzione tra i già citati spostamenti di persone all'interno dei confini dello stesso paese e, invece, le migrazioni che comportano una fuoriuscita dal paese di provenienza e lo stabilimento in un diverso contesto nazionale. Se gli sfollati interni rappresentano al momento il gruppo più numeroso di migranti ambientali o climatici, altri studi statistici, nonostante le difficoltà nell'inquadramento delle

³ Tra gli eventi ambientali collegati al clima (*weather related*) rientrano, nella classificazione operata dall'IDMC, le tempeste, le inondazioni, gli incendi, la siccità, le frane e il raggiungimento di temperature eccessivamente elevate. Questa categoria si differenzia dagli eventi di tipo geofisico quali terremoti, eruzioni vulcaniche, ecc.

⁴ <https://www.internal-displacement.org/global-report/grid2023>.

⁵ Questo dato è confermato sia in riferimento al 2021 che al 2022. Il report di IDMC, oltre a una valutazione globale del fenomeno degli sfollamenti interni, si sofferma anche sulla sua diversa distribuzione geografica.

⁶ Gli "eventi a insorgenza lenta" costituiscono una categoria di fenomeni che influiscono negativamente sulla vivibilità dell'ambiente non per via improvvisa ed eccezionale (è questo il caso di inondazioni, alluvioni, incendi, ecc.), ma in modalità progressiva e continua (come nel caso di progressiva desertificazione di un'area).

motivazioni individuali dei fenomeni migratori, prevedono una crescita generale del fenomeno che riguarderà inevitabilmente anche gli spostamenti al di fuori dei paesi di provenienza.

A tal proposito, la Banca Mondiale nell'ultimo rapporto Groundswell stima che almeno 216 milioni di persone nel mondo saranno costrette a migrare a causa del cambiamento climatico entro il 2050⁷. Di questi, 115 milioni saranno migranti provenienti dal continente africano e 89 milioni da quello asiatico.

L'Institute for Economics and Peace (IEP), facendo riferimento a un report redatto dalla International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC)⁸, condivide in larga misura la stessa stima e prevede circa 200 milioni di migrazioni dovute al clima entro il 2050⁹.

L'Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) si attesta sulle previsioni sopra riportate, mettendo in evidenza la considerazione che il cambiamento climatico causato dall'attività umana ha ormai prodotto degli effetti irreversibili sull'ambiente, dal momento che sia l'uomo che l'ecosistema sono in certi ambiti giunti a superare i propri limiti di adattamento ai mutamenti delle condizioni climatiche¹⁰. Il report mette ben in luce quanto gli individui e le comunità più vulnerabili siano i soggetti più esposti agli effetti negativi dei cambiamenti climatici ed evidenzia la

⁷ V. CLEMENT, K.K. RIGAUD, A. DE SHERBININ, B. JONES, S. ADAMO, J. SCHEWE, N. SADIQ, E. SHABAHAT, *Groundswell Part 2: Acting on Internal Climate Migration*, © World Bank, Washington, DC, 2021.

⁸ L'International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC) riunisce tutte le società nazionali di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. Tra i compiti che l'organizzazione si pone rientra anche la documentazione sui fenomeni naturali o sociali che possono costituire un pregiudizio per la garanzia dei diritti umani dell'individuo a livello globale. In merito alle migrazioni connesse a cause ambientali, nel 2021 l'organizzazione ha redatto il report "Displacement in a Changing Climate", consultabile a questo indirizzo: <https://www.ifrc.org/document/displacement-in-a-changing-climate>.

⁹ Le attività dell'Institute for Economics and Peace (IEP) sono finalizzate a "spostare l'attenzione del mondo sulla pace come misura positiva, realizzabile e tangibile del benessere e del progresso umano". Con questo obiettivo, gli studi realizzati hanno come oggetto anche gli eventi connessi a disastri ambientali e cambiamento climatico, che rientrano annualmente nell'"Ecological Threat Report". L'ultimo report, relativo all'anno 2022, è consultabile a questo indirizzo: <https://www.economicsandpeace.org/wp-content/uploads/2022/10/ETR-2022-Web-1.pdf>.

¹⁰ L'Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) è l'organismo delle Nazioni Unite che si occupa della valutazione dei risultati scientifici in relazione ai cambiamenti climatici. Il report annuale "Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability" è accessibile a questo link: <https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/>.

necessità di perseguire sforzi di sviluppo e adattamento al fine di mitigare tali impatti.

Infine, l'International Organization for Migration (IOM), nel rapporto 2022¹¹, si sofferma efficacemente sui fenomeni migratori dovuti ai fattori di cambiamento climatico a insorgenza lenta, mettendo in luce come questi ultimi possano divenire in una prospettiva a medio-lungo termine la causa principale, ancora prima dei disastri imprevedibili e improvvisi, degli spostamenti delle persone.

Se a livello internazionale e sovranazionale, dunque, il fenomeno dei migranti ambientali e climatici è ben noto nella sua dimensione statistica, una certa attenzione inizia a essere prestata allo stesso anche a livello nazionale. Recentemente, infatti, il Dossier Immigrazione 2022 redatto dal Centro Studi e Ricerche IDOS¹² riporta le stime della Banca Mondiale in merito agli spostamenti per cause ambientali e climatiche e sottolinea la rilevanza delle "Tre C" di conflitti, clima e Covid-19 quali "fattori chiave per comprendere le migrazioni contemporanee".

Quest'ultima considerazione della molteplicità dei fattori che contraddistinguono le migrazioni dei nostri tempi consente, inoltre, di esaminare la stretta interdipendenza che caratterizza gli stessi: in particolare, nelle riflessioni sul fenomeno dei "migranti climatici" viene costantemente evidenziata la relazione sussistente tra i cambiamenti del clima e l'insorgenza o l'inasprimento di situazioni di conflitto tra individui e tra comunità, le quali, a loro volta, determinano nuovi spostamenti di popolazione.

Lo studio "Climate as a risk factor for armed conflict"¹³ rappresenta una risorsa centrale per le analisi sul tema. Nello specifico, gli autori

¹¹ L'International Organization for Migration (IOM), parte del sistema internazionale delle Nazioni Unite, concentra le proprie attività sul tema delle migrazioni, lavorando "per aiutare a garantire la gestione ordinata e umana della migrazione, per promuovere la cooperazione internazionale sulle questioni migratorie, per assistere nella ricerca di soluzioni pratiche ai problemi migratori e per fornire assistenza umanitaria ai migranti bisognosi, compresi i rifugiati e gli sfollati interni". Il "World Migration Report 2022", che nel Capitolo 9 si occupa specificamente del tema del collegamento tra cambiamento climatico e fenomeni migratori, è accessibile a questo link: <https://publications.iom.int/books/world-migration-report-2022>.

¹² Il Centro Studi e Ricerche IDOS si occupa annualmente della realizzazione del "Dossier Statistico Immigrazione", "il primo rapporto organico annuale, di carattere socio-statistico, sull'immigrazione in Italia". Il report dell'anno 2022 è accessibile a questo link: <https://www.dossierimmigrazione.it/prodotto/dossier-statistico-immigrazione-2022/>.

¹³ K.J. MACH, C.M. KRAAN, W.N. ADGER et al., *Climate as a risk factor for armed conflict*, in *Nature* 571/2019, pp. 193-197.

sostengono innanzitutto che una percentuale compresa tra il 3% e il 20% dei conflitti del secolo scorso avrebbe trovato origine nei mutamenti del clima. In secondo luogo, lo studio contiene delle previsioni per il futuro che prendono in considerazione diversi scenari: nel caso in cui nei prossimi decenni la temperatura media globale aumentasse di 2 gradi, come previsto dal Protocollo di Parigi, il rischio di conflitti salirebbe del 13%; in una prospettiva più pessimistica, invece, qualora la temperatura media aumentasse di 4 gradi, tale rischio crescerebbe addirittura del 26%. Infine, a fronte di queste previsioni gli autori propongono una serie di strategie di adattamento e di prevenzione.

La relazione sopra esposta tra cambiamenti climatici, aumento dei conflitti armati e migrazioni viene oggi comunemente accettata. Tuttavia, le previsioni direttamente proporzionali che vengono evidenziate sono talvolta messe in discussione a favore del riconoscimento di un rapporto meno lineare tra tali fattori: studi come “Exploring the Climate Change, Migration and Conflict Nexus”¹⁴, in proposito, evidenziano che se il legame tra mutamento del clima, inasprimento dei conflitti e flussi migratori può essere ritenuto generalmente sussistente in una prospettiva globale, appare opportuno altresì misurarne di volta in volta l’effettiva consistenza a livello locale, al fine di proporre adeguate politiche di prevenzione e di adattamento per attenuare i possibili impatti dei cambiamenti climatici e delle migrazioni legate al clima. Questo approccio appare senza dubbio più appropriato, dal momento che consente di mantenere lo sguardo attento sui diversi fattori che nella realtà quotidiana spingono gli individui a migrare, consentendo, altresì, di individuare le connessioni che sussistono tra gli stessi.

2. I migranti ambientali e climatici tra problemi definitivi e assenza di riconoscimento normativo

Riconosciute l’esistenza e la consistenza del fenomeno delle migrazioni connesse al cambiamento climatico, gli studi in materia¹⁵

¹⁴ K. BURROWS, L.K. PATRICK, “Exploring the Climate Change, Migration and Conflict Nexus”, in *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 13, 4, 2016. Sulla stessa linea si veda anche L. RAINERI, *Drought, Desertification and Displacement: Re-Politicising the Climate-Conflict Nexus in the Sahel*, in *IAI Papers* 22/04 – March 2022, pp. 1-25.

¹⁵ Si vedano, in proposito, F. PONGIGLIONE, R. SALA, *Migranti climatici: una nuova categoria di migranti?*, in *La società degli individui*, 61/2018, pp. 74-88; I. RUGGIU, *Migrazioni per cause climatiche e impatti sulla sicurezza a livello locale*, in F. ASTONE, R. CAVALLO PERIN, A. ROMEO,

evidenziano, nella prospettiva giuridica, da un lato, l'emersione di un dibattito intorno all'estensione stessa della definizione più correntemente utilizzata di "migrante climatico" e, dall'altro, la persistente assenza di una regolamentazione normativa, di livello internazionale, sovranazionale o nazionale, diretta a fornire una cornice giuridica alle modalità di tutela delle persone che fuggono da situazioni di difficoltà dovute all'influenza del cambiamento del clima sulla vivibilità di alcune zone del pianeta.

Sotto il primo profilo, l'elaborazione di una definizione precisa del fenomeno sconta due ordini di difficoltà: da un lato, il primo appare rinvenibile nella già citata complessità dei fattori che inducono i soggetti a migrare, la quale rende difficile inquadrare gli stessi come migranti "esclusivamente" climatici; dall'altro, il secondo ordine di difficoltà prende origine dalla necessità di distinguere le figure di chi si sposta a causa di un evento ambientale eccezionale e contingente da chi, invece, è costretto a migrare da eventi a insorgenza lenta, quali il progressivo riscaldamento climatico o la progressiva desertificazione di un'area del pianeta.

Veronica Dini sottolinea, a tal proposito, che l'IOM distingue tra "migranti ambientali", definiti come "persone o gruppi di persone che, a causa di un improvviso o progressivo cambiamento ecosistemico che influenza negativamente la loro vita o le condizioni di vita, siano obbligati, o decidano di, lasciare la loro dimora abituale, temporaneamente o definitivamente, e che si muovano all'interno o all'esterno del loro paese" e "sfollati ambientali", individuati nelle "persone sfollate nel loro Paese di residenza abituale o che hanno attraversato un confine internazionale e per le quali il degrado ambientale, il deterioramento o la distruzione sono le principali cause del loro sfollamento, sebbene non necessariamente l'unica"¹⁶. Ancora Dini evidenzia che nel 2011 "il Parlamento europeo ha proposto di utilizzare l'espressione *environmentally induced migration* per indicare forme di migrazione forzata, causata da cambiamenti ambientali, ed *environmentally induced displacement*, per indicare le forme di migrazione forzata causata primariamente da shock ambientali"¹⁷. Questa distinzione,

M. SAVINO (a cura di), *Immigrazione e diritti fondamentali*, Università di Torino, Torino, 2019; G. TALAMO, *Migrazioni forzate per cause ambientali e cambiamenti climatici: un'analisi socio-economica*, in *Mondi migranti: rivista di studi e ricerche sulle migrazioni internazionali*, 2/2021, pp. 169-185; V. DINI, *Migranti ambientali e climatici*, in G. BOMBELLI, V. CHIESI (a cura di), *Persone, spazi e complessità. La "questione migratoria" tra filosofia e diritto*, Vita e Pensiero, Milano, 2022, pp. 41-53.

¹⁶ V. DINI, *op. cit.*, p. 48. Su questi aspetti si veda anche F. SANTOLINI, *Profughi del clima: chi sono, da dove vengono, dove andranno*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2019.

¹⁷ *Ibidem*.

peraltro, ricalca in qualche modo la tripartizione operata da Essam El-Hinnawi, già Direttore dell'Unep (Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente), in uno dei primi studi effettuati sul fenomeno delle migrazioni climatiche¹⁸. El-Hinnawi distingue, infatti, tre categorie di *environmental refugees*:

First, there are those who have been temporarily displaced because of an environmental stress. Once the environmental disruption is over and the area rehabilitated to its original state, they return to their habitat. This is usually the situation with populations, displaced by natural hazards such as earthquakes or cyclones or an environmental accident [...]. The second category of environmental refugees comprises those who have to be permanently displaced and re-settled in a new area. They are displaced because of permanent changes, generally man-made, that affect their original habitat [...]. The third category of environmental refugees consists of individuals or groups of people who migrate from their original habitat, temporarily or permanently, to a new one within their own national boundaries, or abroad, in search of a better quality of life. The main reason for their migration is that the resource base in their original habitat has deteriorated to such a degree that it can no longer meet their basic needs¹⁹.

Ancora, per evidenziare la differenza tra spostamenti dovuti a improvvisi e contingenti shock ambientali e migrazioni dovute a cambiamenti progressivi e a insorgenza lenta, Ilenia Ruggiu distingue, all'interno del gruppo dei migranti ambientali, le due sottocategorie dei "migranti ambientali naturali, ossia coloro che sono costretti a lasciare il proprio Paese per una serie di disastri ambientali causati dalla natura [...] senza che l'uomo abbia partecipato o compartecipato al disastro"²⁰ e dei "migranti climatici ossia coloro che sono indotti a migrare a seguito del cambiamento climatico causato dall'uomo"²¹.

¹⁸ E. EL HINNAWI, *Environmental Refugees*, United Nations Environment Programme, Nairobi, 1985.

¹⁹ *Ivi*, pp. 4-5.

²⁰ I. RUGGIU, *op. cit.*, p. 403.

²¹ *Ibidem*. Da segnalare, inoltre, il comune utilizzo della definizione di "eco-profughi", che generalmente tiene insieme le due categorie di migranti per cause ambientali: si veda, in proposito, V. CALZOLAIO, *Ecoprofughi. Migrazioni forzate di ieri, di oggi e di domani*, NdA



Appare opportuno chiarire, a seguito della disamina appena effettuata con riferimento alla questione definitoria delle diverse categorie di migranti ambientali e climatici, che, sotto il profilo più strettamente giuridico, rilevanza centrale è assunta dalla distinzione, già accennata, tra *internally displaced people (IDPs)*, ossia persone che lasciano il proprio ambiente di vita ma rimangono all'interno dello stesso paese, e soggetti che escono dai confini dello stato di provenienza al fine di continuare a condurre le proprie vite in un diverso contesto nazionale. È con riguardo a questi ultimi, infatti, che si manifesta chiaramente l'esigenza di riconoscere giuridicamente la particolare condizione di vulnerabilità collegata alla necessità della migrazione per motivi climatici o ambientali al fine di poter garantire forme specifiche di asilo e protezione.

Sotto quest'ultimo profilo, come si è detto, gli studi sul tema²² unanimemente riconoscono e denunciano l'assenza di un riconoscimento normativo delle figure dei migranti ambientali e climatici e, di conseguenza, l'assenza di forme di tutela in termini di allargamento del diritto di asilo e delle diverse forme di protezione internazionale.

È senza dubbio vero, d'altra parte, che il fenomeno degli spostamenti connessi ai cambiamenti climatici viene sempre più riconosciuto anche in importanti documenti di livello internazionale e sovranazionale. Il preambolo dell'Accordo di Parigi del 2015 sancisce esplicitamente la connessione tra cambiamento climatico e diritti umani²³; il *Global Compact* approvato dalle Nazioni Unite nel 2018²⁴ riconosce il legame tra crisi climatica e migrazioni, invitando gli Stati a impegnarsi in azioni di prevenzione di quest'ultime; a livello europeo, sia il Parlamento²⁵ che la Commissione²⁶ hanno recentemente evidenziato l'urgenza del rapporto tra cambiamento climatico e fenomeno migratorio.

Press, Milano, 2016; R.L. RANA, *Ecoprofughi. Risorse idriche e migrazioni*, in *Rivista di Scienze Sociali*, 3/2012, <https://www.rivistadisciencesociali.it/risorse-idriche-e-migrazioni/>.

Nel presente lavoro, proprio per rispettare la complessità del dibattito sulla definizione del fenomeno migratorio connesso alle condizioni climatiche, utilizziamo, quando possibile, la terminologia "migrante ambientale e climatico".

²² Oltre alle fonti già citate si veda anche, in proposito, l'esauriente ricostruzione della cornice internazionale di tutela dei migranti ambientali in Del Guercio A., "Migrazioni connesse con disastri naturali, degrado ambientale e cambiamento climatico: sull'ordinanza n. 5022/2020 della Cassazione italiana", in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2/2021, pp. 521-533.

²³ Si veda, in proposito, V. DINI, *op. cit.*, p. 49.

²⁴ *Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration*, 2018.

²⁵ V. DINI, *op. cit.*, pp. 49-50.

²⁶ *Ivi*, p. 50.

Tutti questi documenti, invero, che costituiscono in prevalenza fonti di *soft law*, sebbene indiscutibilmente di estrema rilevanza ricognitiva, non hanno effetti giuridicamente vincolanti che si possano tradurre in forme di tutela effettiva per chi migra a causa del cambiamento climatico. All'interno della stessa categoria possiamo ricomprendere altri documenti assai rilevanti sotto il profilo ricognitivo, quali la *Agenda for the Protection of Cross-Border Displaced Persons in the Context of Disasters and Climate Change* del 2015 (conosciuta altresì come "Agenda Nansen") e la Dichiarazione sui Migranti e i Rifugiati di New York del 2016, che costituisce il quadro di riferimento per la successiva adozione del già citato Global Compact del 2018²⁷.

3. Verso il riconoscimento della figura del migrante ambientale e climatico: il caso Teitiota e l'Ordinanza 5022/2021 della Corte di Cassazione

Sul tema delle forme di protezione riconosciute ai migranti ambientali e climatici viene in evidenza, in primo luogo, il rapporto tra la suddetta categoria e la tutela fornita dalla Convenzione di Ginevra del 1951, che definisce e tutela lo status di "rifugiato". In merito all'estensibilità della tutela ivi prevista ai migranti ambientali e climatici, un importante documento pubblicato dall'UNHCR²⁸ sostiene che tale categoria di persone, nel caso in cui siano soddisfatti i criteri di cui all'art. 1A della Convenzione di Ginevra, possa vedersi riconosciuto lo status di rifugiato²⁹. Tuttavia, in primo luogo, tale facoltà non sembra al momento aver incontrato un riscontro concreto nella pratica delle Corti; in secondo luogo, l'opportunità di estendere lo status di rifugiato ai migranti ambientali e climatici è oggetto di un intenso dibattito, ben sintetizzato da Ruggiu: a chi vede con favore tale possibilità di estensione, sulla base della considerazione che "anche le migrazioni ambientali creano una situazione di vulnerabilità" in quanto "in qualche modo equiparabili ad una guerra"³⁰, si affiancano coloro i quali contestano il riconoscimento dello status di rifugiato sulla base di una serie

²⁷ Sul valore delle fonti di *soft law* ai fini dell'inquadramento del fenomeno dei migranti ambientali e climatici e, di conseguenza, dello sviluppo di eventuali strumenti concreti di tutela, si veda G. CATALDI, A. DEL GUERCIO, *I Global Compact su migranti e rifugiati. Il soft law delle Nazioni Unite tra spinte sovraniste e potenziali sviluppi*, in *Diritto, Immigrazione e Cittadinanza*, 2/2019, pp. 188-210.

²⁸ UNHCR, *Legal considerations regarding claims for international protection made in the context of the adverse effects of climate change and disasters*, 2020.

²⁹ A. DEL GUERCIO, *op. cit.*, p. 522.

³⁰ I. RUGGIU, *op. cit.*, p. 405.

di ragioni tra loro eterogenee e riconducibili ai piani storico-geografico, politico-sociologico e giuridico³¹.

A prescindere dalla rilevante questione dell'estensione dello status di rifugiato, appare innegabile che, nella segnalata assenza di strumenti normativi generali in grado di regolare le modalità di protezione dei migranti ambientali e climatici, le uniche forme di tutela accordate a questi ultimi provengano dall'opera concreta delle Corti di livello internazionale, sovranazionale e nazionale. A tal proposito, se prendiamo in considerazione, da un lato, il livello internazionale e, dall'altro, il livello interno italiano, non possiamo non riconoscere una progressiva tendenza all'ampliamento della protezione di tale categoria di migranti per via giurisprudenziale.

Il caso *Teitiota*³², deciso dal Comitato delle Nazioni Unite sui diritti umani, sul quale numerosi studi sul tema delle migrazioni connesse al cambiamento climatico si sono opportunamente soffermati nel dettaglio³³, rappresenta senza dubbio il *landmark case* nel suddetto processo di riconoscimento di tutela.

Il caso prende origine dalla richiesta di Ioane Teitiota, cittadino della Repubblica di Kiribati, di riconoscimento del diritto di asilo in Nuova Zelanda a causa degli effetti del cambiamento climatico, nella specie nei termini di innalzamento del livello dell'Oceano Pacifico, sulla vivibilità delle isole di provenienza.

Di fronte al diniego di riconoscimento dello status di rifugiato da parte delle autorità neozelandesi, il Sig. Teitiota si rivolge al Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite lamentando la violazione del suo diritto alla vita, riconosciuto dall'art. 6 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, a causa del respingimento subito dalla Nuova Zelanda verso la Repubblica di Kiribati.

³¹ Per la ricostruzione delle linee fondamentali del suddetto dibattito si veda I. RUGGIU, *op. cit.*, p. 406.

³² UN Human Rights Committee, *Ioane Teitiota v. New Zealand*, CPR/C/127/D/2728/2016, 7 Gennaio 2020.

³³ Oltre agli studi già citati si vedano, in proposito, A. MANEGGIA, *Non-refoulement of Climate Change Migrants: Individual Human Rights Protection or 'Responsibility to Protect'? The Teitiota Case Before the Human Rights Committee*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2/2020, pp. 635-643; F. MUSSI, *Cambiamento climatico, migrazioni e diritto alla vita: le considerazioni del Comitato dei diritti umani delle Nazioni Unite nel caso Teitiota c. Nuova Zelanda*, in *Rivista di diritto internazionale*, 3/2020, pp. 827-832; F. MALETTA, *Non-Refoulement e cambiamento climatico: il caso Teitiota c. Nuova Zelanda*, in *SIDIBlog*, Marzo 2020, <http://www.sidiblog.org/2020/03/23/non-refoulement-e-cambiamento-climatico-il-caso-teitiota-c-nuova-zelanda/>.

Nel passaggio centrale della decisione³⁴, per i motivi che qui interessano, il Comitato offre un'interpretazione estensiva del diritto alla vita di cui all'art. 6 del Patto, tale da includere la necessaria tutela dell'individuo a fronte delle situazioni di pericolo prodotte da degrado ambientale, cambiamento climatico e sviluppo insostenibile. Il Comitato, a tal proposito, riconosce che questi fattori possono costituire "some of the most pressing and serious threats to the ability of present and future generations to enjoy the right to life"³⁵ e, su questa base, afferma la sussistenza di obblighi positivi di salvaguardia ambientale in capo agli Stati, derivanti anche dal diritto internazionale, al fine di garantire l'effettivo godimento del diritto alla vita. Il Comitato, dunque, nell'interpretazione estensiva fornita a tale diritto, riconosce che il cambiamento climatico possa costituire un fattore di rischio per il suo concreto godimento. A tal proposito, di conseguenza, esso può comportare per i singoli Stati il sorgere dell'obbligo di *non refoulement* e di garanzia del diritto di asilo³⁶.

L'interpretazione estensiva della tutela del diritto alla vita fornita dal Comitato delle Nazioni Unite sui diritti umani, tale da includere la tutela di fronte ai possibili pregiudizi derivanti da degrado ambientale, cambiamento climatico e sviluppo non sostenibile, costituisce, come abbiamo anticipato, uno standard di riferimento non solo per il dibattito teorico sul tema delle migrazioni ambientali, ma anche nella pratica della tutela concretamente predisposta dalle Corti nazionali.

Nel contesto italiano, questo collegamento tra livello interno e quadro internazionale appare senza dubbio rappresentato dall'Ordinanza n. 5022/2021 della Corte di Cassazione³⁷.

Come sottolinea Adele Del Guercio, tale decisione è stata anticipata da un percorso giurisprudenziale di progressivo riconoscimento di forme di protezione anche in considerazione dell'influenza dei fattori ambientali e

³⁴ UN Human Rights Committee, *Ioane Teitiota v. New Zealand*, CPR/C/127/D/2728/2016, 7 Gennaio 2020, par. 9.4.

³⁵ *Ibidem*.

³⁶ Nonostante, nel caso concreto, questo diritto non venga riconosciuto al Sig. Teitiota perché l'Isola di Kiribati correrà il rischio di divenire invivibile in un arco di tempo di 10-15 anni e, quindi, la vita del ricorrente non risulta essere a rischio nell'immediato. Per un'analisi critica di questa valutazione del Comitato si veda M. FOSTER, J. MCADAM, *Analysis of 'imminence' in international protection claims: Teitiota v. New Zealand and beyond*, in *International & Comparative Law Quarterly*, 71, 4, 2022, pp. 975-982.

³⁷ Corte di Cassazione Civile, Sez. 2, 24 febbraio 2021, Ordinanza n. 5022.

climatici sulle condizioni di vita dei migranti³⁸. L'Ordinanza in esame costituisce uno snodo fondamentale di questo percorso, in quanto collega espressamente la protezione riconosciuta al soggetto richiedente alle considerazioni effettuate a livello internazionale nel caso *Teitiota* in termini di interpretazione estensiva del diritto alla vita.

L'Ordinanza prende origine dal ricorso di un soggetto richiedente protezione che, vistosi negare tutela nei gradi precedenti del giudizio, lamenta di fronte alla Corte di Cassazione la mancata valutazione della situazione di disastro ambientale che caratterizza il contesto del Delta del Niger. Tale situazione, ben nota e ricostruita dal Tribunale in sede di primo grado, non era stata in verità riconosciuta come integrante "la soglia minima di gravità che consente di configurare una situazione di violenza generalizzata ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria *ex art.* 14, lett. c, del d.lgs. n. 251/2007"³⁹ e non era stata presa in considerazione ai fini di un'eventuale tutela nelle forme della protezione umanitaria⁴⁰.

La Suprema Corte accoglie il ricorso presentato avverso la decisione del Tribunale argomentando proprio a partire dal caso *Teitiota* e dall'interpretazione estensiva del diritto alla vita in esso fornita. La Cassazione, in particolare, collega espressamente il pericolo di pregiudizio al "diritto alla vita e all'esistenza dignitosa" ai tre fattori del degrado ambientale, del cambiamento climatico e dello sviluppo insostenibile che

³⁸ A. DEL GUERCIO, *op. cit.*, pp. 527-528.

³⁹ *Ivi*, p. 529.

⁴⁰ La protezione umanitaria costituiva, fino all'adozione del cosiddetto "decreto sicurezza" (d.l. 4 ottobre 2018 n. 113, convertito in l. 1 dicembre 2018 n. 132), l'istituto di protezione di natura interna previsto in via residuale rispetto agli istituti di natura internazionale (status di rifugiato previsto e disciplinato dalla Convenzione di Ginevra del 1951, ratificata e resa esecutiva in Italia con l. 24 luglio 1954 n. 722) e sovranazionale (protezione sussidiaria, di cui all'art. 15 della direttiva "qualifiche", 2004/83/CE, rifiuta nella direttiva 2011/98/UE, alla quale l'Italia ha dato attuazione con d.lgs. 19 novembre 2007 n. 251, come modificato dal d.lgs. 21 febbraio 2014 n. 18). A seguito della abolizione e della conseguente sostituzione con l'istituto della protezione speciale ad opera del già citato "decreto sicurezza" del 2018, il d.l. 130/2020 ha ampliato i presupposti del nuovo istituto, soprattutto precisando in senso garantista i presupposti del divieto di espulsione e respingimento (art. 19 d.lgs. 286/1998) e reintroducendo il riferimento al necessario "rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano" in materia di rifiuto o revoca del permesso di soggiorno (art. 5 co. 6 D.lgs. 286/1998). Sul punto, nuove modifiche sono state apportate dal D.L. 20/2023 (cosiddetto "decreto Cutro", convertito con modifiche nella legge n. 50/2023), che ha di fatto eliminato le modifiche apportate nel 2020 all'articolo 19, restringendo di nuovo le ipotesi di divieto di espulsione e, conseguentemente, le possibilità di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.

erano stati in precedenza individuati proprio dal Comitato delle Nazioni Unite:

[...] Qualora, come nel caso di specie, il giudice di merito ravvisi, in una determinata area, una situazione idonea ad integrare un disastro ambientale, o comunque un contesto di grave compromissione delle risorse naturali cui si accompagni l'esclusione di intere fasce di popolazione dal loro godimento, la valutazione della condizione di pericolosità diffusa esistente nel Paese di provenienza del richiedente, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, va condotta con specifico riferimento al peculiare rischio per il diritto alla vita e all'esistenza dignitosa derivante dal degrado ambientale, dal cambiamento climatico o dallo sviluppo insostenibile dell'area⁴¹.

Ai fini della tutela, chiarisce la Corte, non è necessario che i suddetti pregiudizi ambientali si concretizzino in situazioni di conflitto armato. Essi stessi costituiscono, così, dei fattori autonomi nel possibile pregiudizio al diritto alla vita e all'esistenza dignitosa, potendo, da soli, comportare la riduzione di tali diritti "al di sotto della soglia del loro nucleo essenziale e ineludibile"⁴². Con riferimento a questo parametro, individuato in altre sentenze nel "nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale"⁴³, spiega la Corte, deve essere valutato dal Giudice di merito il concreto rischio nel godimento del diritto alla vita che costituisce la base di un'eventuale tutela nelle forme previste dall'ordinamento:

[...] Il concetto di "nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale" affermato da questa Corte con riferimento allo scrutinio che il giudice di merito deve condurre ai fini dell'accertamento del rischio derivante dal rimpatrio, e della conseguente vulnerabilità individuale che legittima il riconoscimento della protezione umanitaria [...] costituisce il livello essenziale, al di sotto del quale non sono ravvisabili le condizioni di vita dignitose e, quindi, non è assicurato il diritto fondamentale alla vita dell'individuo. Ne deriva che il giudice di merito è tenuto a verificare l'effettiva assicurazione di detto limite minimo non soltanto in relazione a situazioni inquadrabili nell'ambito del conflitto armato,

⁴¹ Corte di Cassazione Civile, Sez. 2, 24 febbraio 2021, Ordinanza n. 5022, par. 11.

⁴² *Ivi*, par. 14.

⁴³ *Ibidem*.

ma anche con riferimento a condizioni di degrado sociale, ambientale o climatico, ovvero a contesti di insostenibile sfruttamento delle risorse naturali, che comportino un grave rischio per la sopravvivenza del singolo individuo⁴⁴.

Appare evidente, da quanto riportato, che il caso *Teitiota* costituisca un precedente di riferimento centrale per la concreta possibilità di tutela dei migranti ambientali e climatici. Esso fornisce, infatti, l'argomentazione più convincente anche per le Corti nazionali, nella forma del collegamento tra pregiudizio ambientale latamente inteso e diritto alla vita e al godimento di un'esistenza dignitosa, per la garanzia di forme di protezione ai migranti ambientali.

4. *Diritto e vulnerabilità: la concretizzazione dei diritti umani nel momento giurisdizionale*

La questione della tutela dei soggetti migranti chiama in causa, sotto il profilo della riflessione giusfilosofica, il tema della relazione tra il diritto e la condizione di vulnerabilità.

Quest'ultima costituisce un elemento distintivo dell'esistenza umana sotto un duplice ambito di riferimento: da un lato, essa indica una condizione comune a tutto il genere umano, ovvero la suscettibilità di subire conseguenze negative in termini di danni o ferite; in secondo luogo, la vulnerabilità indica una condizione propria solo di alcuni soggetti o di alcuni gruppi di soggetti⁴⁵, destinatari di danni in base a proprie determinate caratteristiche.

Secondo la sintesi di Baldassare Pastore:

Nella nozione, pertanto, risultano compresenti una dimensione *ontologica*, esistenziale, e una dimensione *situazionale*, contestuale. La vulnerabilità si pone, infatti, come tratto peculiare, essenziale dell'essere umano e, insieme, come condizione accidentale, variabile,

⁴⁴ *Ibidem*.

⁴⁵ Si veda, in proposito, F. MACIOCE, *La vulnerabilità di gruppo. Funzione e limiti di un concetto controverso*, Giappichelli, Torino, 2021.

in quanto legata ai momenti della vita individuale e alle diverse modalità in cui si articolano le relazioni intersoggettive⁴⁶.

Da questa condizione umana di suscettibilità agli eventi negativi dell'esistenza deriva uno dei compiti fondamentali che tradizionalmente viene ritenuto proprio del diritto, ossia quello della protezione degli individui in posizione di vulnerabilità da situazioni di debolezza o di pericolosità che possano ledere o pregiudicare il godimento di diritti fondamentali o la realizzazione personale. Questo ruolo protettivo del diritto ha senza dubbio raggiunto il proprio culmine con la fine del secondo conflitto mondiale e la conclusione dell'esperienza dei regimi totalitari, che danno origine al periodo di costituzionalizzazione dei diritti umani e, di conseguenza, all'emersione del ruolo positivo del diritto nella loro tutela attiva⁴⁷.

Tale processo, inoltre, riavvicina per certi versi il fenomeno giuridico alla dimensione etico-morale, a lungo – a partire dalla crisi del giusnaturalismo settecentesco e sulla scia del progressivo sviluppo del positivismo giuridico moderno – considerati generalmente entità separate e non comunicanti. Come è noto, anche H.L.A. Hart, nonostante il sostegno alla tesi della separazione, afferma l'esistenza di un *contenuto minimo* del diritto naturale che costituisce lo standard di condotta basilare “che ogni organizzazione sociale deve contenere se vuole essere vitale”⁴⁸ e rappresenta, quindi, l'elemento di collegamento tra la dimensione giuridica e quella etico-morale. Tra i principi che formano tale “contenuto minimo del diritto naturale” trova la propria collocazione la vulnerabilità:

La limitazione dell'uso della violenza nell'uccidere o nell'infliggere un danno corporale costituisce una tra le limitazioni più importanti per la vita sociale. Gli esseri umani, infatti, possono essere esposti ad attacchi corporali e sono vulnerabili da questi. Così, se gli esseri umani

⁴⁶ B. PASTORE, *Semantica della vulnerabilità, soggetto, cultura giuridica*, Giappichelli, Torino, 2021, p. 5.

⁴⁷ Per una riflessione sul tema si veda R. ANDORNO, *Is Vulnerability the Foundation of Human Rights?*, in A. MASFERRER, García-Sánchez (eds.), *Human Dignity of Vulnerable in the Age of Rights. Interdisciplinary Perspectives*, Springer, Cham, 2016, pp. 257-272. Più in generale, per una ricostruzione storico-filosofica della genealogia del paradigma dei diritti umani, si veda N. BOBBIO, *L'età dei diritti*, Einaudi, Torino, 2014.

Sul profilo della tutela dei diritti umani attraverso la *climate litigation* si veda il già menzionato A. PISANÒ, *Il diritto al clima. Il ruolo dei diritti nei contenziosi climatici europei*, cit.

⁴⁸ H.L.A. HART, *Il concetto di diritto* (1961), Einaudi, Torino, 1991, p. 224.



possono essere vulnerati, è compito del diritto vietare che essi possano, attraverso atti di violenza, nuocere agli altri, al fine di rendere possibile la coesistenza pacifica, la sopravvivenza e la convivenza nel corso del tempo⁴⁹.

La tutela dell'individuo nei confronti della sua condizione di vulnerabilità viene percepita come un compito necessario del diritto già a partire dalla grande stagione di costituzionalizzazione dei diritti fondamentali, che non solo caratterizza il piano interno dei singoli stati, ma coinvolge anche la dimensione sovranazionale e quella internazionale. Sullo sfondo di questo percorso si stagliano i principi di unicità e di uguaglianza dei soggetti di diritto, che costituiscono il nucleo centrale del pensiero giuridico liberale e che, come vedremo, saranno destinati a essere sempre più messi in discussione nel dibattito contemporaneo.

Il diritto di asilo, e più in generale il principio della necessaria protezione delle persone che fuggono dal proprio contesto di origine a causa dell'emersione di rischi nel godimento di diritti fondamentali, trova riconoscimento giuridico proprio nella stagione della costituzionalizzazione dei diritti del secondo dopoguerra: esso viene sancito, infatti, dall'art. 10 comma 3 della Costituzione italiana ed è oggetto della Convenzione sullo status dei rifugiati, firmata a Ginevra nel 1951⁵⁰.

La tutela di chi si allontana dal proprio ambiente di vita in cerca di protezione rappresenta uno dei momenti in cui più evidente si manifesta il rapporto tra diritto e vulnerabilità. L'individuo che sente minacciata la propria esistenza o che avverte un pregiudizio nei propri diritti fondamentali e che, per questo, ricerca protezione presso un'altra comunità e in un diverso ordinamento costituisce, senza dubbio, una delle espressioni più lampanti della soggettività vulnerabile⁵¹.

Benché il diritto di asilo, tuttavia, come abbiamo visto, tragga il proprio fondamento nei principi di uguaglianza e unicità del soggetto di diritto fondati sulla tradizione del pensiero giuridico liberale, nel suo

⁴⁹ B. PASTORE, *op. cit.*, p. 13.

⁵⁰ Per un inquadramento insieme storico-giuridico e giusfilosofico del diritto di asilo si veda A. SCIURBA, *Le parole dell'asilo: un diritto di confine*, Giappichelli, Torino, 2021.

⁵¹ Sul tema della riferibilità della condizione di vulnerabilità al soggetto migrante si veda l'esauritivo lavoro di I. FANLO CORTES e D. FERRARI (a cura di), *I soggetti vulnerabili nei processi migratori: la protezione internazionale tra teoria e prassi*, Giappichelli editore, Torino, 2020. Più specificamente, in merito all'emersione del concetto di vulnerabilità in riferimento al diritto di asilo si veda F. IPPOLITO, *La vulnerabilità quale principio emergente nel diritto internazionale dei diritti umani?*, in *Ars Interpretandi*, 2/2019, pp. 63-93.

necessario rapporto con la realtà, la sua effettiva garanzia passa necessariamente attraverso la valutazione concreta del caso in esame da parte delle autorità giurisdizionali deputate a decidere in merito al suo riconoscimento⁵². Alla universalità e “astrattezza” del diritto si accompagna, quindi, la sua dimensione strettamente concreta: riconoscere il diritto di asilo significa, infatti, “studiare” la vita del soggetto richiedente in relazione al contesto di provenienza, al fine di poter appurare il rischio concreto in termini di godimento dei diritti fondamentali che costui si trova ad affrontare. L’individuo risulta, così, “frammentato”⁵³ e “situato”⁵⁴ nella sua dimensione vulnerabile.

Il diritto alla protezione di chi fugge può essere considerato come un elemento di connessione tra una concezione astratta, generale e universale dei diritti umani a una loro considerazione effettiva, fondata sull’analisi degli elementi concreti che caratterizzano le esistenze degli individui e ne determinano le specificità⁵⁵. Collocare il soggetto di diritto all’interno della propria specificità, e ad essa collegare l’effettiva tutela dei diritti,

⁵² Si veda A. SCIURBA, *op. cit.*, pp. 13-20.

⁵³ Di “soggetto frammentato” parla Pastore in *op. cit.*, pp. 21-25. Nello specifico, l’autore evidenzia: “L’età attuale è contrassegnata dalla complessità, dalla compresenza nella società di molteplici interessi, di plurimi stili di vita, di differenti culture, di eterogenei criteri valoriali, di varie identità. La proliferazione dei soggetti che abitano la società implica la revoca in dubbio della pretesa universalità della figura unitaria del soggetto, che subisce un processo di frammentazione. La soggettività non è più considerata come categoria dai confini pienamente definiti, ma come nozione fluida, chiamata a dar conto delle articolazioni plurali dell’individualità umana” (*Ivi*, p. 22).

⁵⁴ Un convincente paradigma dell’“individuo situato” emerge dal collegamento operato da Gianfrancesco Zanetti tra la condizione di vulnerabilità del soggetto e la dimensione sensoriale: G. ZANETTI, *Filosofia della vulnerabilità. Percezione, discriminazione, diritto*, Carocci, Roma, 2019. La rilevanza della suddetta analisi ai fini della percezione della vulnerabilità in una dimensione concreta e contestuale è puntualmente messa in luce in E. RIGO, *Una filosofia della vulnerabilità per stare con il problema*, in *Etica & Political/Ethics & Politics*, 22, 1/2020, pp. 293-299.

Sul tema della connessione tra vulnerabilità, dimensione “situazionale” del soggetto e paradigma dei diritti umani si veda, inoltre, TH. CASADEI (a cura di), *Diritti umani e soggetti vulnerabili. Violazioni, trasformazioni, aporie*, Giappichelli, Torino, 2012. Per una discussione critica sull’orientamento “minimalista” di derivazione liberale in tema di tutela dei diritti umani si veda, nello stesso volume, TH. CASADEI, *Soggetti in contesto: vulnerabilità e diritti umani*, pp. 90-116.

Ancora sul tema della dimensione “situata” del paradigma della vulnerabilità si veda C. MACKENZIE, W. ROGERS, S. DODDS, *Introduction: What Is Vulnerability and Why Does It Matter for Moral Theory?*, in C. MACKENZIE, W. ROGERS, S. DODDS (a cura di), *Vulnerability. New Essays in Ethics and Feminist Philosophy*, Oxford University Press, Oxford, 2014.

⁵⁵ Si veda A. SCIURBA, *op. cit.*, pp. 21-56.



rappresenta l'approccio innovativo, insieme teorico e pratico, seguito da una serie di riflessioni contemporanee sul fenomeno giuridico⁵⁶.

D'altronde, l'emergere del paradigma dei diritti umani è caratterizzato dalla generale necessità di mantenere vivo il collegamento tra il piano della generalità e dell'universalità e quello della concretezza. Se i diritti umani, come abbiamo sottolineato a proposito del tema della vulnerabilità, trovano la propria origine nella dimensione morale, riferibile a un'idea di giustizia astratta e universale, gli stessi non possono prescindere dalla dimensione effettiva della loro positivizzazione. Nello specifico, più della loro enumerazione e stabilizzazione in nuovi documenti normativi, assume rilievo centrale la dimensione interpretativa, grazie alla quale i diritti umani prendono vita concretamente e, soprattutto, si evolvono nell'effettivo rapporto con la realtà. Le modalità di garanzia e di applicazione della tutela normativa dei diritti umani, nel loro ruolo di protezione dell'individuo di fronte alla sua condizione di vulnerabilità, rappresentano il settore in cui più convincente si manifesta la lettura del diritto come un fenomeno di "pratica sociale"⁵⁷, per il quale assume un

⁵⁶ Si fa riferimento qui, in particolare, all'emersione della corrente di pensiero dei cosiddetti *Critical Legal Studies*, che, concentrando la propria riflessione specifica sulle dinamiche di esclusione di alcuni soggetti o gruppi dal riconoscimento del paradigma universalista di stampo liberale, ne mettono in discussione la validità. Per una ricostruzione delle linee di sviluppo del pensiero dei *Critical Legal Studies* si veda O. GIOLO, *Conclusioni. Le teorie critiche del diritto: un tentativo di sistematizzazione*, in O. GIOLO, M. BERNARDINI (a cura di), *Le teorie critiche del diritto*, Pacini, Pisa, 2017, pp. 355-378. Con specifico riferimento al tema dei soggetti migranti si veda, inoltre, L. MANCINI, *Teorie critiche del diritto. Riflessioni su diritto e migrazioni*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 49, 2, 2019, pp. 347-358.

⁵⁷ Il concetto di "pratica sociale" evidenzia il necessario collegamento della dimensione giuridica con la dimensione della realtà concreta, intesa nella sua socialità. In questo senso, il diritto perde i caratteri della fissità e dell'immobilismo per giungere a essere considerato come "una forma coerente e complessa di attività umana cooperativa socialmente stabile, mediante la quale valori insiti in tale forma di attività vengono realizzati nel corso del tentativo di raggiungere quei modelli che pertengono ad essa e la definiscono" (B. PASTORE, *op. cit.*, p. 31). In questa dimensione attiva del diritto, un ruolo fondamentale è assunto dal momento interpretativo-applicativo in capo agli organi giurisdizionali, che traducono nella pratica la dimensione astratta e generale del diritto.

Per una ricostruzione generale della configurabilità del diritto come "pratica sociale" e per la conseguente valorizzazione del momento interpretativo-applicativo si veda F. VIOLA, *Il Diritto come pratica sociale*, Jaca Book, Milano, 1990; ID., *La teoria del diritto come pratica sociale e la coercizione*, in *Persona Y Derecho*, 81, 2020, pp. 31-66; F. VIOLA, G. ZACCARIA, *Diritto e interpretazione. Lineamenti di teoria ermeneutica del diritto*, Laterza, Roma-Bari, 1999. Con specifico riferimento al tema della tutela dei diritti umani si veda I. TRUJILLO, F. VIOLA, *What Human Rights Are Not (Or Not Only). A Negative Path to Human Rights Practice*, Nova Science Publishers, New York, 2014.

valore centrale il momento interpretativo. L'interpretazione, che prelude alla concreta tutela fornita dagli organi giudiziari, fa sì che il catalogo dei diritti umani costituisca nella sostanza una "lista aperta, che rende impossibile ogni tipizzazione preventiva dei mezzi atti a proteggerli"⁵⁸.

La tutela dei diritti umani partecipa, quindi, di una doppia anima: da un lato, essa assume un carattere universale, dal momento che la loro titolarità, collegata all'obiettivo della protezione dell'individuo contro i pregiudizi alla dignità personale, è per definizione comune a tutto il genere umano e non contestualizzabile; dall'altro, l'effettivo riconoscimento della tutela non può prescindere dalla connessione delle formulazioni dei diritti universali e astratti alla realtà concreta e fattuale delle condizioni situate di vulnerabilità:

L'universalità dei diritti umani rinvia alla loro titolarità ascrivibile a tutti gli esseri umani, i quali, però, sono collocati in contesti territorialmente e spazialmente definiti. Tali diritti integrano un momento unificante, ma, al contempo, tendono alla moltiplicazione e specificazione, in un'ottica orientata alla protezione di situazioni e posizioni, individuali e collettive, diversificate⁵⁹.

Dignità e vulnerabilità rappresentano gli elementi che identificano questa doppia natura dei diritti umani, insieme normativa e fattuale⁶⁰. La positivizzazione di questa categoria di diritti consente il passaggio dalla prima alla seconda dimensione, dall'astrattezza della titolarità alla concretezza dell'effettivo godimento.

Se questo percorso di concretizzazione dei diritti umani trova un risultato di primo piano nella ratifica dei numerosi documenti di livello internazionale che, a partire dalla già citata Convenzione di Ginevra, predispongono le basi della tutela dei soggetti migranti⁶¹, è altresì innegabile che su questo tema lo snodo cruciale sia rappresentato dal momento giurisdizionale: sono le decisioni delle Corti a situare nella realtà

⁵⁸ B. PASTORE, *op. cit.*, p. 33.

⁵⁹ *Ivi*, p. 40.

⁶⁰ *Ivi*, p. 38.

⁶¹ Oltre alla Convenzione di Ginevra, particolarmente rilevanti in riferimento alla tutela dei soggetti migranti sono, tra le altre, la Convenzione sullo status delle persone apolidi del 1954, la Convenzione sulla riduzione dell'apolidia del 1961 e la Convenzione contro la tortura del 1984. Non possiamo non citare, inoltre, documenti di interesse "regionale" quali la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali del 1950, la Convenzione OUA del 1969 e la Dichiarazione di Cartagena del 1984.

contestuale e soggettiva la tutela dei diritti, a calare nell'effettività del riconoscimento l'astrattezza della titolarità. In questo modo, è l'applicazione a fornire significato ai diritti, non solo situandoli nella dimensione concreta, ma anche consentendo la loro attualizzazione ed evoluzione⁶²: il momento interpretativo-applicativo rappresenta la sede in cui il principio generale e astratto della giustizia, che costituisce il fondamento della funzione del diritto, trova il proprio invero: "Il diritto richiede l'interpretazione perché tende alla giustizia, non solo e non tanto perché è il prodotto della volontà di un'autorità legittima"⁶³.

Queste considerazioni risultano ancora più convincenti se muoviamo la nostra attenzione su quel peculiare versante del fenomeno giuridico rappresentato dai diritti umani, i quali, come abbiamo cercato di evidenziare, sono caratterizzati da una connessione stretta e irrinunciabile tra la dimensione astratta e universale e la loro necessaria concretizzazione e attualizzazione.

5. *Il valore della tutela giurisdizionale dei migranti ambientali e climatici*

Il passaggio dalla dimensione generale e universale dei diritti umani alla concretizzazione di questi nella tutela del soggetto reale e situato, che avviene nel momento dell'interpretazione e della decisione delle Corti, fornisce un quadro convincente per la comprensione del fenomeno di evoluzione e di attualizzazione dei diritti umani, all'interno del quale, secondo quanto abbiamo illustrato in precedenza, rientra la tutela fornita ai migranti ambientali e climatici.

Il soggetto che fugge dal proprio contesto di vita per cause connesse al degrado ambientale, infatti, costituisce senza dubbio una figura di recente emersione, collegata allo sviluppo, anch'esso recente, del fenomeno del cambiamento climatico, il quale determina la progressiva invivibilità di alcune zone del pianeta. La mancata previsione nei documenti normativi dei motivi ambientali come fattori fondativi del riconoscimento del diritto di asilo per tale figura appare, quindi, comprensibile. Nondimeno, la suddetta assenza di positivizzazione normativa, come abbiamo visto, non

⁶² Sul tema del ruolo attivo e concreto che gli organi giurisdizionali possono ricoprire ai fini della tutela dei diritti individuali si veda, per tutti, D. ZOLO, *Teoria e critica dello Stato di diritto*, in P. COSTA, D. ZOLO (a cura di), *Lo Stato di diritto. Storia, teoria, critica*, Feltrinelli, Milano, 2002, pp. 17-73.

⁶³ F. VIOLA, G. ZACCARIA, *op. cit.*, p. 463.

ha impedito agli organi giurisdizionali, sia di livello internazionale sia di livello interno, di riconoscere la condizione di vulnerabilità del migrante ambientale e di approntare per essa una tutela effettiva.

Il caso *Teitiota* appare, in questo senso, emblematico in quanto la garanzia del diritto di asilo ai migranti ambientali viene collegata al godimento del diritto alla vita di cui all'art. 6 del Patto Internazionale sui diritti civili e politici, che nel suo comma 1⁶⁴, prima delle declinazioni specifiche del principio in tema di pena di morte e casi di genocidio, assume una connotazione del tutto consona ai canoni di generalità e universalità tipici dei documenti fondamentali in cui è contenuta la costituzionalizzazione dei diritti umani.

Il degrado ambientale, il cambiamento climatico e lo sviluppo non sostenibile possono costituire, a opinione del Comitato delle Nazioni Unite sui diritti umani, possibili fonti di minaccia per il diritto alla vita. Dall'astrattezza universale dei diritti umani, per via di interpretazione, siamo quindi giunti alla tutela concreta di una categoria di soggetti vulnerabili finora sconosciuta all'esperienza giuridica e alla previsione di obblighi positivi per le realtà statali.

L'ordinanza n. 5022/2021 della Corte di Cassazione può rappresentare addirittura un passaggio ulteriore e più avanzato nella concretizzazione della tutela dei migranti ambientali e climatici rispetto alla decisione del Comitato delle Nazioni Unite nel caso *Teitiota*. La Suprema Corte, infatti, contrariamente a quanto fatto dal Comitato, riconosce la tutela, sotto la forma della protezione umanitaria, al soggetto ricorrente sulla base del pregiudizio che il degrado ambientale, il cambiamento climatico e lo sviluppo insostenibile rappresentano per il godimento del diritto alla vita, alla libertà e all'autodeterminazione dell'individuo. L'attenta ricostruzione della situazione ambientale del Delta del Niger e la valutazione degli effetti nocivi che da essa derivano per la salvaguardia dei diritti individuali del soggetto ricorrente, nel loro "nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale", rappresentano la concretizzazione del paradigma dei diritti umani universali all'interno di una realtà circostanziata e situata.

Le considerazioni sopra effettuate ci consentono di mettere in luce che nel momento interpretativo-applicativo la necessità di protezione del migrante ambientale e climatico stia progressivamente trovando forme di

⁶⁴ "Il diritto alla vita è inerente alla persona umana. Questo diritto deve esser protetto dalla legge. Nessuno può essere arbitrariamente privato della vita".



riconoscimento nella pratica degli organi giurisdizionali⁶⁵. È in questa sede, quindi, che la condizione di vulnerabilità concreta di tale soggetto trova, nella cornice teorica che abbiamo sopra delineato, il proprio riconoscimento e le proprie forme di tutela anche in assenza di riferimenti di livello normativo generale.

Tale assenza, sulla quale si concentrano i rilievi critici della maggior parte degli studi sul tema, non sembra in definitiva porre un argine insormontabile all'estensione della garanzia dei diritti ai migranti ambientali. Se è vero che tale riconoscimento generale rappresenta un passaggio auspicabile, in quanto la tutela dei diritti, "compito che richiede la cooperazione del legislatore, dell'esecutivo, delle agenzie amministrative, dei giudici"⁶⁶, appare ascrivibile all'ordinamento giuridico nel suo complesso, riteniamo utile soffermarsi sulla valutazione della prospettiva concreta del riconoscimento e della protezione di chi è costretto a fuggire dal proprio contesto di vita a causa del degrado ambientale o del cambiamento climatico, apprezzandone così le linee di evoluzione ed evidenziando eventuali pregiudizievoli arretramenti, nella consapevolezza che, per usare le parole di Norberto Bobbio, rispetto ai diritti umani:

Il problema che ci sta dinnanzi [...] non è filosofico ma giuridico, e in più largo senso politico. Non si tratta di sapere quali e quanti sono questi diritti, quale sia la loro natura e il loro fondamento, se siano diritti naturali o storici, assoluti o relativi, ma quale sia il modo più sicuro per garantirli, per impedire che nonostante le dichiarazioni solenni vengano continuamente violati⁶⁷.

⁶⁵ Perrini evidenzia, in proposito, non solo lo stabilizzarsi di un orientamento protettivo sul tema, ma anche l'evoluzione in una vera e propria tendenza: "[...] La volontà da parte della Corte di Cassazione di fondare l'intero ragionamento sul caso Teitiota sta ad indicare un deciso orientamento verso la più ampia tutela del diritto alla vita di fronte alle minacce che possono provenire dai disastri naturali. Orientamento che, per altro, si inserisce in quella che potrebbe essere considerata una tendenza, ove si consideri che l'ordinanza in commento è stata preceduta dalla sentenza della Corte di Cassazione, terza sezione civile, n. 25143/20 del 10 novembre 2020, in cui è stato affermato il principio per il quale, nel valutare le richieste di protezione internazionale, devono essere esaminate le condizioni climatiche del Paese di origine" (F. PERRINI, *Il riconoscimento della protezione umanitaria in caso di disastri ambientali nel recente orientamento della Corte di Cassazione*, in *Ordine internazionale e diritti umani*, 2, 2021, pp. 349-362, p. 361). Sul tema si veda anche F. PERRINI, *Cambiamenti climatici e migrazioni forzate: verso una tutela internazionale dei migranti ambientali*, Editoriale scientifica, Napoli, 2018.

⁶⁶ B. PASTORE, *op. cit.*, p. 41.

⁶⁷ N. BOBBIO, *op. cit.*, pp. 17-18.